

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, recante norme per l'assicurazione contro le malattie degli esercenti attività commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 27 novembre 1960, n. 1397, e 25 novembre 1971, n. 1088, venne introdotta l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

Nel capo I (dell'obbligatorietà dell'assicurazione delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse), articolo 1, punto a), si stabilì che i titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, fruiscano della assicurazione contro le malattie « semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività dell'impresa non superi i cinque milioni di lire ».

Tale normativa che determina, in ragione dei redditi d'impresa, i limiti di fruibilità risulta ormai largamente superata nella parte che stabilisce i livelli di imponibile su cui fissare detti limiti, stante il ridimensiona-

mento di fatto operato sui redditi dalla svalutazione della lira, soprattutto nel periodo 1971-74.

È opportuno inoltre considerare che gli stessi livelli retributivi medi sono andati nello stesso periodo gradatamente aumentando e che, sulla base di valutazioni ufficiali ricavate dall'andamento del costo della vita e dei prezzi all'ingrosso, si ha una sensibile contrazione del valore reale della lira rispetto a quello nominale.

Ciò dimostra quindi, fermi restando i criteri a suo tempo adottati per la fissazione dei limiti di tre milioni (legge n. 1397) e di cinque milioni (legge n. 1088), l'opportunità di operare un adeguamento in valori reali della predetta cifra. Effettuando un calcolo con riferimento agli indici del costo della vita e dei prezzi all'ingrosso al 1974, riteniamo perciò opportuno fissare in dieci milioni di lire il limite imponibile, al di sotto del quale la assicurazione contro le malattie previste dalle leggi citate è obbligatoria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, già modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività della impresa non superi i dieci milioni di lire ».

Art. 2.

Nell'articolo 38 della citata legge 27 novembre 1960, n. 1397, già modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, numero 1088, alla lettera *b)*, secondo comma, le parole: « non superi l'importo di lire 500 mila » sono sostituite dalle parole: « non superi l'importo di lire 1.000.000 ».

Alla lettera *c)* del sopra citato articolo 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

« con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno e ragguagliato all'imponibile di ricchezza mobile secondo le seguenti classi:

- 1^a classe, reddito fino a lire 2.000.000;
- 2^a classe, reddito da lire 2.000.001 a lire 4.000.000;
- 3^a classe, reddito da lire 4.000.001 a lire 6.000.000;
- 4^a classe, reddito da lire 6.000.001 a lire 8.000.000;
- 5^a classe, reddito da lire 8.000.001 a lire 10.000.000 ».